

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTURI, de' COCCI e NEPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1979

Provvedimenti finanziari urgenti a favore della libera Università di Urbino

ONOREVOLI SENATORI. — Forse non è inutile ricordare il rilevante apporto fornito in ogni tempo alla diffusione della civiltà italiana nel mondo dalla città di Urbino, patria di geni di prima grandezza e di uomini illustri, ma anche luogo d'incontro e di formazione di giovani leve e di personalità della cultura, provenienti da ogni luogo della penisola, che, in atmosfera appartata e rasserenante, hanno potuto maturarsi e, quindi, recare ingenti contributi culturali e, talvolta, autentici messaggi.

Punta di diamante ed istituzione singolarissima di tale ambiente culturale è, oggi più che mai, la libera Università degli studi di Urbino, che, per essere sorta nel 1506, può definirsi di gran lunga la più antica delle libere Università italiane, dotata com'è di incomparabile continuità storica. Essa conta attualmente circa 12.000 iscritti e sei facoltà, oltre ad un istituto superiore di educazione fisica, con alla guida, da più di sei lustri, un rettore del prestigio di Carlo Bo; si tratta di un Ateneo che ha dimostrato, pur operando quasi sempre negli

angusti limiti dell'autonomia amministrativa, ampie possibilità di sviluppo ed è sorprendente che tale fenomeno si sia verificato in una zona del Montefeltro, che è tra le più depresse dell'Italia centrale; anzi, va affermato che l'Università rappresenta, per una città di modeste dimensioni come è Urbino, accanto al privilegio della cultura, la prima vera risorsa economica, per cui le sorti della stessa città sono indissolubilmente legate a quelle della sua Università. Pertanto, salvare, in questo momento di crisi economica che investe l'intera nazione, l'Università degli studi di Urbino, significa anche salvare e garantire l'economia urbinata.

D'altra parte, la forza e la funzione dell'Università di Urbino sono decisamente prevalenti nell'ambito della realtà regionale marchigiana (l'Università comprende anche la facoltà di economia e commercio, distaccata da Ancona); inoltre, per essere posta tra Marche e Romagna, si trova ad operare territorialmente in un'orbita interregionale ed in forza della sua secolare tradizione accorrono ad essa giovani di ogni classe so-

ciale, provenienti dalle diverse regioni italiane.

L'antica, meritata fama, le indovinate iniziative, i corsi estivi per stranieri la rendono meta di soggiorno di docenti e di giovani di estrazione europea ed extraeuropea. L'ambiente urbinato, infatti, appare particolarmente adatto alla meditazione e alla ricerca, per cui l'Università è chiamata, più di ogni altra, ad una vocazione residenziale, di cui sono, oggi, visibile realtà i quattro grandiosi moderni *colleges* ormai del tutto completati, con una capacità di accoglimento di oltre mille studenti; *colleges* che se pongono l'Università di Urbino all'avanguardia nell'ambito della ricettività studentesca, rappresentano tuttavia un notevolissimo peso finanziario, quando si pensi che tutto è stato realizzato tramite mutui normali al di fuori di ogni contributo ministeriale per l'edilizia.

D'altra parte l'insolvenza dei consorzi universitari, in particolare di quello anconitano che dovrebbe mantenere la facoltà di economia e commercio, debitore di quasi due miliardi di lire; la necessità di adeguarsi prontamente alle leggi dello Stato soprattutto nei riguardi degli stipendi al personale docente e non docente, la cui spesa assorbe di per sé la cifra di lire 6.500.000 annue; in particolare i provvedimenti che si sono susseguiti in questi ultimi anni, dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, fino all'ultimo decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, i cui effetti per mancata conversione in legge sono stati sanati con legge 30 agosto 1979, n. 374, recante il nuovo assetto retributivo funzionale del personale — con l'esigenza

di far fronte naturalmente anche agli arretrati che competono al personale medesimo (per parte del quale, ricorrenti dal 1° marzo 1978) — hanno ulteriormente appesantito con i loro aumenti in modo davvero drammatico il già delicato bilancio della libera Università di Urbino.

Università che dovrebbe poi pensare al potenziamento e allo sviluppo delle sue sei facoltà, oltre che all'Istituto superiore di educazione fisica; ai suoi diciotto corsi di laurea dello statuto; alle sue dieci scuole di perfezionamento; al funzionamento dei suoi quarantacinque istituti; alle scuole speciali di tecnici di laboratorio e a quella prestigiosa di grafologia; al grosso problema dell'edilizia universitaria; alla ricerca, alla sperimentazione che in parte la caratterizza, eccetera.

Ognun vede come una tale situazione finanziaria diventa insostenibile qualora lo Stato non intervenga con urgenti adeguati contributi. Di tale disagio in fondo si era fatto interprete lo stesso Governo che nel giugno del 1977 presentava un disegno di legge di statizzazione della libera Università di Urbino che apportava però l'inaccettabile mutilazione di due facoltà.

Bisogna invece tener conto non solo dell'importanza storica dell'Università di Urbino, ma della funzione insostituibile che essa istituzione svolge nei riguardi degli studi e della cultura del nostro Paese, nonché del singolare apprezzamento che riscuote nell'ambito dei rapporti con l'Europa e con il mondo internazionale.

Di qui l'esigenza assoluta di aiutarla concretamente perchè possa superare — in attesa di provvedimenti più decisivi e non mortificanti — questo difficilissimo momento della sua vita plurisecolare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In attesa che sia definita la riforma universitaria, alla libera Università degli studi di Urbino è assegnato un contributo straordinario, per ciascuno degli anni 1979 e 1980, di lire 8.000 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1979, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.